

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>ICI Fabbricati ex-rurali – Circolare esplicativa sulle modalità di presentazione certificazione e relative tematiche tributarie – Ministero dell’Interno Comunicato del 5 maggio 2010</b>	<b>2</b>
<b>Minor gettito ICI per abitazione principale – Comunicato del Ministero dell’Interno del 3 maggio 2010</b>	<b>3</b>
<b>Appalti pubblici, contributi in sede di gara – Le nuove modalità in vigore dal 1° maggio 2010</b>	<b>4</b>
<b>Le possibilità di rideterminazione della misura dell’indennità funzionale e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali – Corte dei Conti Lombardia parere 418/2010/PAR</b>	<b>4</b>
<b>Durata in carica dei Nuclei di Valutazione e loro sostituzione con l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) – Parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)</b>	<b>6</b>

**ICI Fabbricati ex-rurali – Circolare esplicativa sulle modalità di presentazione certificazione e relative tematiche tributarie – Ministero dell’Interno  
Comunicato del 5 maggio 2010**

Il Ministero dell’Interno rende noto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 7 aprile 2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la certificazione concernente i maggiori introiti ICI relativa ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006 aggiornati all’anno 2009, così come previsto dall’articolo 2, comma 24, art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42. E’ in corso di emanazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze la circolare esplicativa a cui i comuni potranno fare riferimento in ordine alle tematiche tributarie collegate con la certificazione in esame.

Per quanto riguarda esclusivamente le modalità di presentazione del certificato, si fa presente quanto segue:

Per i comuni facenti parte delle regioni a statuto ordinario:

Il certificato ( di cui al modello "A" ) dovrà essere trasmesso dai comuni entro il termine del 31 maggio 2010 alle Prefetture - Ufficio territoriale del governo competenti le quali procederanno ad inviare telematicamente i dati a questo Ministero, mantenendo agli atti la documentazione trasmessa dai comuni.

I comuni sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello approvato con il richiamato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno del 7 aprile 2010, visualizzabile sul sito del Dipartimento delle Finanze alla pagina web

[http://www.finanze.it/export/download/novita2010/2\\_-](http://www.finanze.it/export/download/novita2010/2_-)

[DM\\_certificazione\\_ex\\_rurali\\_\\_D\\_L\\_n\\_2\\_convertito\\_-\\_1x\\_aprile\\_2010.pdf](#).

I certificati riprodotti dall’ente su un proprio formato cartaceo saranno restituiti al comune con l’invito di ripresentare la certificazione nella modalità sopra indicata. In tal circostanza la data di presentazione del certificato sarà quella dell’ultimo prodotto, in conformità al modello in esame.

Il certificato deve essere compilato dall’ente solo nelle parti predisposte all’inserimento dei dati.

Qualora vengano riportate direttamente sul certificato annotazioni non espressamente richieste lo stesso verrà restituito al comune con l’invito di ripresentare il modello correttamente compilato. Eventuali annotazioni possono essere riportate nella lettera di accompagnamento del certificato. Anche in questa circostanza, la data di presentazione del certificato sarà quella dell’ultimo prodotto in conformità al modello richiamato.

Poichè la disposizione normativa in argomento prevede che i comuni sono tenuti ad indicare solo i maggiori introiti ICI relativi ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006, il totale del certificato e gli addendi che lo compongono devono riportare solo valori uguali o superiori a zero. Le certificazioni con uno o più valori negativi verranno restituite al comune con l'invito di ripresentare la medesima certificazione nella modalità sopra indicata. Anche in quest'ultima situazione, la data di presentazione del certificato sarà quella dell'ultimo prodotto in conformità al modello richiamato.

Il certificato deve essere comunque trasmesso dal comune anche se il totale è uguale a zero. Ciò al fine di permettere a questa Direzione Centrale di acquisire il dato e di eventualmente rimuovere la sanzione riguardante la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010, così come previsto dal richiamato comma 24 bis dell'articolo 2 della legge 191 del 2009, aggiunto dall'articolo 4, comma 4-quater, lettera b), del decreto legge n. 2 del 2010.

La mancata presentazione della certificazione di cui al richiamato comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, attinente ai maggiori introiti ICI per l'anno 2007 relativi ai fabbricati ex-rurali e alle altre fattispecie contemplate dal decreto legge n. 262 del 2006.

### **Minor gettito ICI per abitazione principale – Comunicato del Ministero dell'Interno del 3 maggio 2010**

In relazione alla possibilità anche per l'anno 2009 di poter certificare da parte dei comuni il minor gettito ICI per abitazione principale, il Ministero dell'Interno rende noto che non è normativamente prevista alcuna certificazione comprovante il minor gettito ICI per abitazione principale per l'anno 2009. Infatti, gli stanziamenti dei fondi previsti per l'erogazione dei contributi erariale spettanti ai comuni per il minor gettito in argomento fanno riferimento alle disposizioni normative riguardati il minor gettito ICI per abitazione principale dell'anno 2008 che rappresenta, pertanto, l'unico dato utile per la determinazione dei trasferimenti spettanti dall'anno 2008 ai comuni per il titolo in esame.

## **Appalti pubblici, contributi in sede di gara – Le nuove modalità in vigore dal 1° maggio 2010**

A seguito di quanto previsto con la deliberazione del 15 febbraio 2010 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, le nuove modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici dovranno applicarsi a tutte le procedure avviate a decorrere dal 1° maggio 2010.

Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla G.U.C.E ovvero sulla G.U.R.I. ovvero sull' Albo Pretorio.

Le nuove modalità si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.

Secondo quanto previsto dal nuovo sistema, le stazioni appaltanti dovranno procedere al pagamento della contribuzione, tramite MAV, non più per ogni singola gara ma complessivamente per tutte le gare avviate in un determinato periodo.

La prima emissione del MAV è prevista entro il 15 settembre 2010 e riguarderà tutte le gare attivate nel periodo 1° maggio 2010-31 agosto 2010.

Per eseguire il pagamento sarà quindi necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.

## **Le possibilità di rideterminazione della misura dell'indennità funzionale e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali – Corte dei Conti Lombardia parere 418/2010/PAR**

La Corte dei Conti della Lombardia si è recentemente espressa su tre distinte questioni concernenti il valore delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.

In particolare:

- a) La vigenza dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (decurtazione del 10%) e gli effetti che ne sono derivati dalla sua applicazione sul sistema di calcolo delle indennità funzionali.
- b) Il passaggio alla classe demografica superiore.
- c) I presupposti per l'applicazione delle maggiorazioni sugli importi tabellari.

In relazione al primo aspetto la Corte conferma quanto già espresso in precedenti pareri e precisamente che in carenza di espressa previsione legislativa, il regime di decurtazione del 10% ai compensi erogati al 30 settembre 2005 deve ritenersi non più vigente per l'attuale determinazione tabellare delle indennità funzionali.

In relazione agli altri due aspetti la Corte osserva che il più recente accertamento ISTAT certificante la popolazione residente alla data del 31 dicembre 2008, consente, quale effetto automatico della tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n.119, ed ai sensi dell'art. 156, comma 2, del T.U.E.L., il passaggio allo scaglione demografico successivo, alla stregua del criterio di calcolo della popolazione residente riferito alla fine del penultimo anno precedente.

Per quanto riguarda i parametri di maggiorazione, trattandosi di parametri non rigidamente determinati, bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (parametro indicato nella lettera a) e della virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie rispetto al totale delle entrate (lettera b), sia alla spesa corrente *pro-capite* (lettera c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera *ad hoc* a cura dell'ente locale, la quale si limiti anche solo a verificare il mero mantenimento dei parametri di legge.

In conclusione, la disposizione dell'art.1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n.266, ha esaurito i suoi effetti e non è più operante per l'attuale disciplina del metodo di calcolo delle indennità funzionali e dei gettoni di presenza. In materia è vigente esclusivamente il sistema tabellare previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.119, nei cui confronti non è prevista alcuna deroga. Gli incrementi degli importi tabellari sono possibili solo nei casi e modi indicati dal decreto ministeriale ed in presenza dei parametri oggettivi di maggiorazione specificati all'art. 2, lettere a), b) e c), la cui sussistenza deve essere verificata annualmente a cura dell'ente locale che intende avvalersene. Le maggiorazioni sono cumulabili (art.2, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.119).

**Durata in carica dei Nuclei di Valutazione e loro sostituzione con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) – Parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)**

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) si è espressa in merito al presunto obbligo per gli Enti Locali di procedere alla nomina, entro il 30 aprile dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione in sostituzione dei Nuclei di Valutazione attualmente in carica, come previsto dall'art. 14 del dl. n. 150/2009 .

Secondo il CIVIT non tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del dl. n. 165/2001, sono tenute a procedere alle nuove nomine entro il 30 aprile.

Le amministrazioni soggette all'obbligo di nomina, entro il 30 aprile 2010 (ex articolo 30, comma 2, del dl. n. 150/2009), dei membri degli OIV sono state individuate nelle aziende e nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie di cui al dl. n. 300/1999, con esclusione dell'Agenzia del Demanio, e negli altri enti pubblici nazionali.

Per le regioni e gli enti locali, invece, l'art. 16 del dl. n. 150/2009 indica quale disposizione di diretta applicazione esclusivamente l'art. 11, commi 1 e 3, in materia di trasparenza.

Le regioni e gli enti locali sono, comunque, tenuti, entro il 31 dicembre 2010, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli del dl. n. 150/2009, indicati nel comma 2 dell'art. 16. Alla luce delle suddette norme, si ricava, pertanto, che i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell'OIV.

Bergamo, 10 maggio 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord